

Problemi giuridici nella valutazione del danno ambientale

Riccardo Bajno * - Gian Carlo Rosi **

Oggetto dell'analisi sarà l'esame dei problemi posti dalla entrata in vigore dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Come è noto, la disposizione obbliga al risarcimento nei confronti dello Stato l'autore di qualsiasi fatto, doloso o colposo, commesso in violazione di legge o di provvedimenti adottati in base a legge, che comprometta l'ambiente.

Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino, nonché del profitto conseguito dal trasgressore.

Nei termini indicati è stato introdotto un tipo di responsabilità "ulteriore" rispetto alla normativa civile, penale ed amministrativa.

I problemi proposti all'interprete sono innumerevoli: tra di essi verranno esaminati soltanto quelli ritenuti essenziali ai fini della determinazione del danno ambientale.

In primo luogo, si tratterà di ricercare se sia possibile, ed in quali termini, definire il concetto di ambiente come oggetto della compromissione, costitutiva di questo particolare tipo di danno.

Oltre alle definizioni prospettate dalla dottrina, anche precedentemente all'entrata in vigore della legge del 1986, si dovrà tener debito conto di quella contenuta nella L. n. 641 del 1987 della Corte Costituzionale, che pone in rilievo come l'ambiente sia da considerarsi bene immateriale unitario, suscettibile di una tutela indipendente da quella accordata alle singole componenti che concorrono a formarlo.

Si dovrà ulteriormente tentare l'individuazione della esatta qualificazione della responsabilità ex art.13 L.349/86.

Si è già osservato in altre sedi quanto sia problematico, senza cedere alla tentazione di dichiararlo impossibile, inquadrare la re-

* Prof. Ord. di Istituzioni di Diritto e Procedura penale nell'Università di Pavia.

** Ass. Ord. di Diritto penale nell'Università di Modena.

sponsabilità per danno ambientale negli schemi della responsabilità civile costruiti sulle disposizioni degli artt. 2043 e seguenti del codice civile. A più riprese è stato puntigliosamente rilevato come la norma in esame possa rientrare molto più agevolmente negli schemi della responsabilità penale, anche se la sanzione non viene definita secondo tradizionali schemi formali quale sanzione criminale.

La Corte Costituzionale, nella sentenza citata, ha, invece, affermato che la responsabilità in questione rientra interamente nello schema della responsabilità ex art. 2043 codice civile.

Di questa affermazione, anche se costituente un mero *obiter dictum* nella motivazione globale, si deve tener conto pur non potendosi condividere una serie di passaggi argomentativi.

Anche volendo considerare il danno ambientale come danno con caratteristiche patrimoniali, non ci si potrà esimere dal metterne in rilievo le qualificazioni sintomatiche peculiari e soprattutto la decisa caratterizzazione della fattispecie in senso penalistico.

In tal modo sarebbe, tra l'altro, possibile individuare il fondamento della responsabilità nella *colpa specifica* così come è intesa in diritto penale, con le relative conseguenze in ordine alla individuazione delle disposizioni o dei provvedimenti la cui violazione può dar luogo alla responsabilità per danno ambientale.

Il risarcimento dovuto in forza dell'art. 18, inoltre, potrebbe forse più correttamente assimilarsi, piuttosto che a quello preveduto dall'art. 2043, a quello dovuto a norma dell'art. 2059 codice civile.